

Pensioni: il regime del cumulo

La normativa in materia di cumulo tra le pensioni ed i redditi di lavoro risulta piuttosto complessa ed articolata, in virtù dei numerosi interventi legislativi in materia, i quali hanno comunque preservato, entro alcuni limiti, i regimi previgenti, se più favorevoli ai soggetti destinatari di tali disposizioni.

Proveremo a fare una sintesi dei principali aspetti della materia in esame, con riferimento alla normativa attualmente in vigore.

L'art. 19 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (*Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro*), convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

A decorrere dalla medesima data, siano totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini ed ai 60 anni per le donne, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243/2004.

Con effetto dalla medesima data, inoltre, relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni; sono, altresì, interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne.

Le disposizioni in esame non si applicano nei confronti dei lavoratori che abbiano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale: per tali soggetti restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, commi 185, 186 e 187, della l. 23 dicembre 1996, n. 662 (ai lavoratori in possesso dei requisiti di età e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianità, dipendenti da imprese, viene riconosciuto il trattamento di pensione di anzianità ed, in deroga al regime di non cumulabilità, il passaggio al

rapporto di lavoro a tempo parziale, in misura non inferiore a 18 ore settimanali. Tale facoltà viene concessa, previa autorizzazione dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, a condizione che il datore di lavoro assuma nuovo personale per una durata e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori che si avvalgano della predetta facoltà. A questi ultimi l'importo della pensione è ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario normale di lavoro, riduzione che non potrà comunque essere superiore al 50 per cento. La somma della pensione e della retribuzione non può, in ogni caso, superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno).

Del pari, le disposizioni del decreto legge n. 112/2008 non trovano applicazione ai trattamenti provvisori liquidati ai lavoratori socialmente utili nonché ai titolari di assegno straordinari per il sostegno del reddito.

Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici vengano liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità, sono sostituite da un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia".

Dal 1° gennaio 2009 le pensioni liquidate interamente con sistema contributivo sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente: sia le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità pari o superiore ai 40 anni, sia quelle liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne.

Per quanto riguarda il requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, non sono state apportate modifiche: rimane, quindi, indispensabile la risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.

Il quadro è dunque sostanzialmente mutato rispetto alla previgente disciplina: a titolo di esempio, l'art. 10 del D.L.vo n. 503/92 (*“norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della l. 421/92”*) disciplinava il cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed autonomo, prevedendo che le quote delle pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima,

delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non fossero cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo, nella misura del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi stessi.

La normativa aveva previsto alcune situazioni nelle quali il divieto di cumulo delle pensioni di vecchiaia con i redditi di lavoro dipendente e autonomo non operava: tra queste, i pensionati assunti con contratti di lavoro a termine, di durata complessivamente non superiore a cinquanta giornate nell'anno solare (in caso di superamento delle cinquanta giornate, per effetto di più rapporti di lavoro a termine, l'incumulabilità operava per la totalità delle giornate di lavoro effettuate).

L'esclusione operava anche per i pensionati dalla cui attività, dipendente o autonoma, fosse derivato un reddito complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia e delle quote dovute per contributi previdenziali e assistenziali, non superiore all'importo annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; ai pensionati che avessero svolto la propria attività nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private; ai pensionati che avessero svolto la funzione di giudice di pace, per le indennità percepite; ai titolari di pensioni a carico delle forme di previdenza esclusive e sostitutive del regime generale, i cui importi fossero stati esclusi dalla base imponibile ai fini dell'imposta sulle persone fisiche.

Per effetto del comma 8 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 503/92, come sostituito dall'art. 11, comma 10, della l. n. 537/93, ai lavoratori che, alla data del 31.12.1994, fossero stati titolari di pensione ovvero avessero raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità, trovavano applicazione le disposizioni di cui alla normativa precedente, se più favorevole (quindi per il cumulo con i redditi da lavoro dipendenti trovava applicazione l'art. 10 del D.L. 503/92 e, quindi, l'incumulabilità del 50% della quota eccedente il trattamento minimo, mentre per i redditi da lavoro autonomo il divieto di cumulo non operava in virtù di quanto previsto dal D.P.R. n. 488/68 e successive modificazioni, in quanto più favorevole).

Con l'art. 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, veniva disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore

a 40 anni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, fossero interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente; per le pensioni di invalidità e per gli assegni di invalidità, liquidate sulla base di una anzianità contributiva inferiore a 40 anni, restava in vigore quanto già previsto per il cumulo con i redditi da lavoro dipendente.

Per effetto dell'art. 1, comma 189, della l. n. 662/96, le pensioni di anzianità liquidate dal 1° ottobre 1996 non erano cumulabili, limitatamente alla quota liquidata col sistema retributivo, con i redditi da lavoro di qualsiasi natura.

Venivano esclusi da tale regime, con la conseguente applicazione del sistema previgente, i titolari di pensione al 30 settembre 1996, i lavoratori che al 30 settembre 1996 avevano 35 anni di contributi e compiuto 52 anni di età o, in alternativa, avevano raggiunto 36 anni di contribuzione ed i lavoratori con 40 anni di contribuzione o con l'anzianità massima prevista dalla normativa di categoria.

La Corte Costituzionale, con sentenza 4.11.99 n. 416, aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1 comma 189 della l. n. 662/96 nella parte in cui, con effetto sui trattamenti liquidati dal 1° ottobre 1996 al 31 dicembre 1996, prevedeva, quanto alla quota liquidata con il sistema retributivo, il totale divieto di cumulo dei trattamenti di pensione di anzianità, maturate durante detto periodo, con i redditi da lavoro autonomo.

Le pensioni di anzianità venivano quindi equiparate, ai fini del regime di cumulo, alle pensioni di vecchiaia, quando i titolari avessero raggiunto l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.

Solo con l'intervento del decreto legge n. 112/2008 e, specificatamente, con le disposizioni di cui all'art. 19, i limiti al cumulo tra pensioni e redditi da lavoro autonomo e dipendente sono stati aboliti, con le precisazioni sopra descritte.

Articolo redatto a cura dell'Avv. Luca RUFINO